

Codice DB1202

D.D. 30 settembre 2014, n. 216

**Ferrovia Torino-Ceres. D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di scala esterna metallica, demolizione in sanatoria e modifiche interne su fabbricato di civile abitazione ubicato nel Comune di Borgaro Torinese, Via Armando Diaz n. 11/21, foglio 6, mappale n. 159. Proprieta' Sig. BALAGNA Agostino.**

#### PREMESSO CHE

il sig. BALAGNA Agostino, in qualità di proprietario, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di scala esterna metallica, demolizione in sanatoria e modifiche interne su fabbricato di civile abitazione ubicato nel comune di Borgaro Torinese, via Armando Diaz n. 11/21, foglio 6, mappale n. 159, posto ad una distanza minima di m 20,98 dalla più vicina rotaia (m 20,02 dal bordo marciapiede viaggiatori).

Contestualmente alla richiesta, il sig. BALAGNA Agostino, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota prot. n. 11099, acquisita agli atti con prot. n. 3804/DB1202 del 29/07/2014, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato, a seguito di opportuno sopralluogo, che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Borgaro Torinese, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 03/02/2014 con prot. n. 645/3.6.3;

in data 05/08/2014, con nota prot. n. 3947/DB1202, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2005.

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 04/08/2014, con nota prot. n. 3936/DB1202, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 04/09/2014 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 01627, acquisita agli atti con prot. n. 4479/DB1202 del 15/09/2014, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

## CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres, che ha effettuato opportuno sopralluogo, ed il parere favorevole del Comune di Borgaro Torinese, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 11099 del 23/07/2014;

viste le note di questo Settore prot. n. 3936 del 04/08/2014 e n. 3947 del 05/08/2014;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 01627 del 04/09/2014;

vista la nota del Comune di Borgaro Torinese prot. n. 645/3.6.3 del 03/02/2014.

IL DIRIGENTE  
*determina*

di rilasciare, al sig. BALAGNA Agostino, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, in merito alla realizzazione di scala esterna metallica, demolizione in sanatoria e modifiche interne su fabbricato di civile abitazione ubicato nel comune di Borgaro Torinese, via Armando Diaz n. 11/21, foglio 6, mappale n. 159, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 29/07/2014 con prot. n. 3804/DB1202;

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Tommaso Turinetti